REPUBBLICA ITALIANA **126/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **61401** del registro di segreteria, proposto da

OMISSIS (c.f. *OMISSIS)*, nato a *Omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Perna Carlo (c.f.: PRNCRL78C31A269W, pec: carloperna78@pecavvocaticassino.it) e Bongarzone Antonio Rosario (c.f.: BNGNNR65E08I838T, pec: avvantoniorosario. bongarzone@pecavvocatifrosinone.it) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Andrea Perna, alla Via Andrea Fulvio 10, in virtù di mandato in calce all'atto di impugnazione

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione dei Servizi del Tesoro (c.f.: 80415740580), in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Piscopo, dirigente di 2ª fascia e dal dott. Piergiorgio Bovenzi, funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero ed elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in Roma, alla via XX settembre n. 97 (pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it), in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione

avverso

la sentenza n. 20/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 18 gennaio 2024;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 3 luglio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Falconi Federica, in sostituzione dell'avv. Bongarzone Antonio Rosario e l'avv. Perna Carlo per la parte appellante *Omissis* e la dott.ssa Marianna Pacelli per il Ministero dell'Economia e delle finanze, parte appellata.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria l'8 marzo 2024, *Omissis* ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva rigettato il ricorso volto all'ottenimento della pensione di reversibilità, Tabella G, in qualità di soggetto inabile a qualsiasi proficuo lavoro ed orfano maggiorenne di madre, deceduta il 24 novembre 1943, a causa di un bombardamento.

Con unico ed articolato motivo di doglianza, la parte appellante lamenta violazione di legge per omessa e/o insufficiente motivazione ai sensi degli articoli 111 Cost. e 131 c.p.c., violazione degli articoli 6, 8, 9, 45, 70, 71 del d.P.R. n. 915/1978 e violazione dell'art. 15 della legge n. 656/1986.

Secondo l'appellante, il Giudice territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione atta a comprovare il decesso "*per fatti di guerra*" della propria madre, in contrasto con il *favor* dettato dall'art. 8 del d.P.R. n. 915/1978.

In particolare, l'appellante reputa che la dichiarazione sottoscritta da *Omissis,* vistata dal Commissario Prefettizio e dal Prefetto e con la quale si attestava la morte della madre per ferite da bombardamento, costituisca una "*prova decisiva*" e debba considerarsi quale "*quale atto di notorietà nella quale si attestano fatti cui si è a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti*".

Aggiunge l'appellante che anche il visto del Prefetto, apposto sulla predetta dichiarazione, assume particolare valenza probatoria, non solo in merito alla identità del dichiarante, per la quale sarebbe sufficiente il visto del Commissario prefettizio, ma anche in merito alla veridicità del fatto storico dichiarato.

Un'ulteriore prova dei fatti emergerebbe, secondo l'appellante, dall'analoga dichiarazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Cervaro (FR), in qualità di ufficiale di stato civile e da reputarsi equivalente all'atto pubblico *ex* art. 2700 c.c.

Secondo l'appellante, l'amministrazione non avrebbe vinto né la

prova presuntiva fornita dal ricorrente, né avrebbe, in via gradata, fornito prova contraria a quanto dedotto.

Reputa, inoltre, la parte appellante che la considerazione del Giudice di primo grado secondo cui presso l'archivio di Roma non sia emersa alcuna pratica di pensione indiretta riguardante il vedovo *Omissis* ed i figli minori, negli anni successivi al conflitto bellico, non sia dirimente in quanto la mancata presentazione della domanda non avrebbe alcuna incidenza sull'avvenuto verificarsi o meno dell'evento bellico.

Sulla base delle predette doglianze, l'appellante insiste per il vizio di carenza di motivazione della sentenza impugnata.

In conclusione, l'appellante chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, in accoglimento del gravame, con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.

Con memoria depositata in data 13 giugno 2025, si è costituito il Ministero dell'economia e delle finanze che, dopo aver riassunto la vicenda, ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'atto di gravame in quanto afferente alla valutazione di documentazione asseritamente probante la morte per fatti di guerra di *Omissis*, madre dell'appellante, e che costituirebbe questione di fatto già accertata in primo grado e preclusa al Giudice di *seconde cure.*

Né sussisterebbe, secondo il Dicastero appellato, il vizio di apparente motivazione avendo il Giudice di primo grado chiaramente spiegato perché abbia ritenuto non sufficientemente

provato il decesso a causa di guerra.

Nel merito ed in via subordinata, il Ministero ha eccepito l'infondatezza dell'appello contestando la valenza probatoria di entrambe le dichiarazioni richiamate dall'appellante in quanto "*poco precise, parzialmente illeggibili e poco verosimili*" ed attestanti un fatto accaduto, in un caso due anni prima (1945) e nell'altro quasi trent'anni prima (1972).

Non potrebbe, inoltre, trovare applicazione, nella vicenda in esame, la presunzione della morte da causa di guerra *ex* articolo 8, comma 3, del d.P.R. n. 915/1978 e che si fonda sulla considerazione della morte in guerra come certa.

In conclusione, il Ministero dell'economia e delle finanze chiede di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, c.g.c., in quanto involgente questioni di fatto e, in via subordinata, di rigettare l'atto di appello per manifesta infondatezza delle pretese avanzate.

All'udienza del 3 luglio 2025, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio deve valutare l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "*nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica*

o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Nell'atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha, infatti, evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'atto di appello è ammissibile.

La parte appellante si duole, in particolare per violazione di legge, omessa e/o insufficiente motivazione, violazione degli articoli 8, 9, 45, 70, 71 del d.P.R. n. 915/1978 e violazione dell'art. 15 della legge n. 656/1986, per non aver il Giudice di *prime cure* ritenuto raggiunta la presunzione di dipendenza da fatto di guerra sulla base della documentazione prodotta ed atta a comprovare il decesso della propria madre, asseritamente avvenuto il 24 novembre 1943, a causa di un bombardamento.

L'atto di appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.

L'articolo 8 del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 prevede la liquidazione di pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed a congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell'invalidità o del suo aggravamento, o della morte.

Il trattamento pensionistico di guerra, espressamente definito dall'art. 1 del d.P.R. n. 915/1978, quale *"atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato*" nei confronti delle vittime della guerra, costituisce, secondo la Consulta, estrinsecazione

di un principio solidaristico (Corte cost., sent. n. 561/1987).

Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del su richiamato d.P.R. n. 915/1978, sono considerati fatti di guerra, "*i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse*".

Secondo il combinato disposto degli articoli 44 e 45 del d.P.R. n. 915/1978, la pensione indiretta di guerra (che decorre, ai sensi dell'art. 54, dalla morte del militare o civile, fatte salve le previsioni di cui all'art. 100) può essere riconosciuta al figlio maggiorenne solo se: il dante causa sia morto per causa di guerra o attinente alla guerra; il figlio maggiorenne sia o diventi comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro (requisito sanitario); il figlio maggiorenne si trovi nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 (requisito reddituale).

Rileva, dunque, il Collegio che la morte o la menomazione dovuta a causa di guerra costituiscono condizione necessaria, ai fini del riconoscimento della pensione indiretta di guerra in capo all'orfano maggiorenne, oltre al contestuale possesso sia del requisito sanitario, costituito dall'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, sia del requisito reddituale, requisiti, questi ultimi, non contestati nella vicenda in esame incentrata, esclusivamente, sul decesso del dante causa per eventi bellici.

Reputa il Collegio che, seguendo le su richiamate coordinate

normative possa trovare applicazione, nella fattispecie all'odierno esame, la presunzione di dipendenza assoluta dall'evento bellico sancita dall'art. 8, comma 4, del citato d.P.R. n. 915/1978 a tenore del quale: *"è sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili"*.

Il Collegio è, quindi, chiamato a valutare l'ambito applicativo della predetta presunzione normativa di dipendenza da fatto di guerra, al fine di pervenire alla regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta (SSRR, sent. n. 10/QM/2000).

La disciplina dettata dal su richiamato art. 8, comma 4, del citato d.P.R. n. 915/1978 introduce, ad avviso del Collegio, un'indubbia situazione di *favor* in presenza di infermità, lesioni o morte dovute al verificarsi di eventi bellici dovendosi, a tal fine, necessariamente tener conto delle evidenti difficoltà nella ricostruzione, anche a distanza di molti anni, di tali tragici eventi.

Pertanto, reputa il Collegio che tale presunzione normativa debba trovare applicazione nelle ipotesi in cui dal complessivo esame di molteplici e concorrenti elementi probatori in atti, possa giungersi all'individuazione del verificarsi del decesso per lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, secondo una prudente valutazione fondata su un'attenta disamina logica e giuridica di ciascuna acquisizione probatoria.

Nella fattispecie in esame, l'intera documentazione agli atti del giudizio correttamente inquadrata, secondo la su richiamata *ratio* normativa, induce il Collegio verso la conclusione di ritenere comprovato il decesso della madre dell'appellante per causa di guerra.

Deve, al riguardo, richiamarsi la dichiarazione sostitutiva dell'8 giugno 1945 di *Omissis*, vistata dal Commissario Prefettizio e dal Prefetto, nella parte in cui si afferma espressamente che il decesso della madre dell'appellante, *Omissis,* era avvenuto per "*gravi ferite da scheggia di granata da bombardamento aereo o cannonate*" specificando anche le ferite riportate.

Inoltre, dalla lettura dell'atto di notorietà, ricevuto, in data 3 aprile 1986, dal Sindaco del Comune di Cervaro, emerge che quattro testimoni, aventi data di nascita tra il 1910 ed il 1920 e, quindi, in grado di riferire su avvenimenti avvenuti nel 1943, attestavano il decesso della predetta *Omissis* "*per lo scoppio di ordigno bellico*".

Ed ancora, con dichiarazione del 6 maggio 1972, il Sindaco del predetto ente confermava, sulla base di ulteriore atto di notorietà del 24 maggio 1971, la morte in seguito a bombardamento.

Con riferimento agli atti notori, in tema di riconoscimento di pensioni di guerra, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che, pur non costituendo prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni rese, occorre, comunque, valutarne le circostanze addotte (Sez. I App., sent. n. 349/2021).

Ed infatti, secondo il Collegio, le circostanze, riferite nelle predette

dichiarazioni, devono, nella vicenda in esame, esaminarsi unitamente all'intero compendio documentale in atti comprendente anche ulteriori argomenti non valutati, tuttavia, in sede territoriale, come la pubblicazione storiografica del 2014 del Centro documentazione e studi Cassinati onlus dal titolo "*Terrazza Cervaro: la trincea del fronte, militari e civili di un Comune affacciato sul caposaldo della linea Gustav*" e che, nel capitolo relativo alle vittime civili a causa dei bombardamenti, si sofferma proprio sul decesso di Omissis, madre dell'appellante, espressamente individuata tra i civili che, nei mesi successivi al settembre del 1943, morirono, in Cervaro, "*a causa dei bombardamenti*" .

Trattasi di documentazione storica, redatta da soggetti terzi rispetto all'odierno giudizio e quindi idonea, secondo il Collegio, ad assumere peculiare rilievo, essendo riportate circostanze specifiche, nonché i nominativi di alcuni civili deceduti per fatti di guerra, tanto da contribuire a comprovare le circostanze addotte dall'appellante.

Parimenti non richiamata in *prime cure* è la qualifica di "*orfano di guerra*" dell'odierno appellante rilevabile dall'attestazione del Comune di Frosinone ove prestava servizio come dipendente, nonché la certificazione n. 378 del 19 aprile 1972 dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, Comitato provinciale di Frosinone.

Il Collegio non reputa che possa, invece, assumere carattere dirimente l'esito negativo delle ricerche in materia effettuate dai Carabinieri del Comune di Cervaro, stante il notevole lasso temporale intercorso ed essendo sufficiente considerare che, dalla nota del

Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 febbraio 2022, emerge che tali ricerche erano volte, tra l'altro, all'individuazione del medico condotto che aveva attestato il decesso della madre dell'appellante, nel lontano 1943, ovvero circa 80 anni prima.

Peraltro, le note del 16 settembre 2016 e del 13 maggio 2021 del Comandante della Stazione Carabinieri di Cervaro precisano che costituisce circostanza nota che il Comune di Cervaro ed i comuni limitrofi furono interessati da eventi bellici in cui persero la vita moltissime persone.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio reputa che sussistono, nella fattispecie in esame, le condizioni normativamente prescritte per il riconoscimento, in favore della parte appellante, del diritto al trattamento pensionistico di reversibilità di guerra.

Conclusivamente, quindi, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, accoglie l'atto di appello proposto da *Omissis,* con conseguente integrale riforma dell'impugnata sentenza.

Le spese possono essere compensate, stante la peculiarità della vicenda.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **61401** del ruolo generale, accoglie l'atto di appello promosso da ***OMISSIS***, in integrale riforma dell'impugnata sentenza.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 luglio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

F.to Stefania Petrucci — F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 05/08/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

F.to Maria Vittoria ZOTTA